

STATUTO

FOR HUMAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GELA CL VIA BORROMINI SN

Numero REA: CL - 114469

Codice fiscale: 02014940858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
al n. 1887 di Rep.
al n. 1432 di Racc.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORMA APPLICABILI

Art. 1 - "Costituzione, denominazione e sede"

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente di produzione e lavoro, impresa sociale ai sensi del D.lgs. 155/2006, D.lgs. 117/2017) e del D.lgs. 112/2017 denominata: "FOR HUMAN SOC. COOP. SOCIALE";

Con sede in Gela provincia (CL) via E. Romagnoli n. 45.

La sede potrà essere trasferita con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La Cooperativa:

- Su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, centri operativi, stabilimenti, magazzini, agenzie e rappresentanze e dipendenza di ogni genere;
- È disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative;
- È costituita a tempo indeterminato, per svolgere in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 2 - "durata, norme applicabili"

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione a tempo indeterminato.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - "scopo"

La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ed ha lo scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, svolgendo le attività, che ne costituiscono l'oggetto, in seguito indicato, con erogazione di beni e servizi nei confronti di qualsiasi soggetto, anche non socio. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Cooperativa sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovrà essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sarà evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest'ultimo parametro dovrà essere tassativamente rispettato dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi e dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

*Adesso Anna Maria
Fidele Beato
Caro Marco*

[Firma]



- a) È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del Digs 155/2006;
- b) È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dal primo comma, lettera a) dell'art. 2514 c.c.;
- c) La remunerazione degli strumenti finanziari, diversi pertanto da quote o azioni, non potrà essere superiore a cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento, se sottoscritti da soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati;

d) Le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

c) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale Sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I soci lavoratori della cooperativa intendono ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, affinché il lavoro divenga fattore di creazione di valore per gli azionisti e di promozione individuale per chi lo presta, riconoscendo il valore sociale della cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n° 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa potrà avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La tutela dei soci cooperatori che prestano la loro attività lavorativa in favore della Cooperativa in forza del vincolo sociale è esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La Cooperativa aderisce all'U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane.

La cooperativa inoltre si propone per la elevazione culturale dei soci e loro familiari proponendo attività ricreative in genere e mutualistiche, direttamente o istituendo apposite sezioni rette da regolamenti per la gestione di eventuali fondi assegnati a tali scopi.

La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento della attività mutualistica compete

Alla Assemblea straordinaria.

Art. 4 – "oggetto sociale"

L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, **lettera a e b**).

Studi di riabilitazione

Assistenza domiciliare semplice o integrata agli anziani;

Servizi medici, infermieristici, osa.oss.

Riabilitativi e logopedici;
Assistenza ai disabili;
Assistenza ai pazienti post acuti e lungodegenti;
Gestione di centri residenziali e semi- residenziali;
Centri diurni socio-riabilitativi;
Assistenza di base a soggetti portatori di handicap in età scolare;
Poliambulatori di fisiokinesiterapia,
Di riabilitazione motoria e di medicina dello sport
Medicina estetica
PALESTRA-ATTIVITA SPORTIVA IN GENERE
PILATES
Podologia
Geriatria
Esami ematici
MASSOFISIOTERAPIA: Legge 403/71: post 99
MCB
Massoterapia;
Massaggiatore e Massaggiatore sportivo
Ambulatorio Polispecialistico;
Dietista
Osa
Oss
Logopedia
pschomotricita
RSA domiciliare;
Hospice Domiciliare;
FISIOTERAPIA RIABILITATIVA
RIABILITAZIONE NEUROLOGICA
ESERCIZI DI MANTENIMENTO
TERAPIE MANUALI
TERAPIE STRUMENTALI
CORSI DI GRUPPO
ECM FORMAZIONE SANITARIA
FISIOTERAPIA DOMICILIARE SERVIZI INFERMIERISTICI SOCIO-ASSISTENZIALI
Servizi accessori alle gestioni sanitarie socio-assistenziali ed educative:
Amministrazione, Reception, Portineria, Trasporto, Parrucchiere ecc.
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE A DOMICILIO CON REPERIBILITA' H 24
Prelievi a domicilio e consegna referti
Assistenza infermieristica e di base
Servizio presso stabilimenti balneari o colonie
Terapia iniettiva, intramuscolare, endovenosa
Medicazioni chirurgiche
Cateterismo vescicale - Sondaggio gastrico
Clistere evaquante o medicamentoso
Holter Cardiaco a domicilio
Elettrocardiogrammi a domicilio

Roberto Diabato
Fidele Zabrano
Corrado Rocco

Roberto Diabato



Referto del cardiologo
Ossigenoterapia domiciliare
Esecuzione esercizi fisici e deambulazione
Biorisonanza a domicilio
Bendaggi semplici ed elastocompressivi
Rilevazione glicemia
Rimozione punti di sutura
Noleggio di elettromedicali a domicilio;
Medicazioni complesse piede diabetico

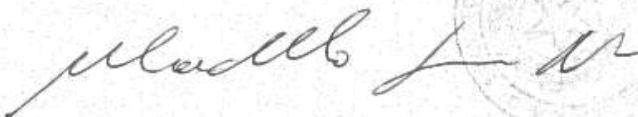
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2016, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato. Pertanto, per i fini di cui sopra, l'impresa sociale può assumere, direttamente od in collaborazione con altre cooperative, associazioni e/o imprese o concedere in subappalto lavori, opere, sotto qualsiasi forma, di appalti o concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni nonché di persone ed enti privati relativi, prevalentemente, all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle strutture ospedaliere e recettive di qualsiasi natura, alla attività di c.d. Lavando e sterilizzazione a supporto dell'attività sanitaria, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali, per i servizi integrati e per la sicurezza, promuovere, porre in essere e gestire strumenti alternativi alle vie giurisdizionali in materia di prevenzione dei conflitti e di definizione stragiudiziale delle controversie, capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alla definizione delle liti, anche per consentire la riduzione e la deflazione del contenzioso giurisdizionale, in conformità ai precetti costituzionali, in linea ed in ossequio alla normativa prevista, tra le altre, dal D.lgs. 17/01/2003 n. 5; l'Agenzia d'Affari; la tutela dei diritti della persona, della cultura, dell'ambiente e degli animali, mediante l'assistenza, la vigilanza, la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e delle connesse, vigilanza e controllo Ambientale, zoofila, ittica, venatoria e attuando misure di prevenzione incendi, di evacuazione e pronto soccorso, in ottemperanza alle norme dettate dal D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. e l'art.7 del D.M. del 10/03/1998 allegato IX, protezione civile, prevenzione, assistenza e soccorso, anche sanitario, con la costituzione di banchi alimentari per il sostentamento della popolazione e degli animali, ambulatori sanitari, veterinari, rifugi, ricoveri, pensioni, caaf, patronati, sindacato che pongono all'interno del progetto di crescita e di progresso della società - la centralità della persona intesa come soggetto di diritti e di doveri sotto tutti i profili: etico, economico, sociale e culturale e si indirizzerà prevalentemente, a titolo esemplificativo e non esclusivo, nell'ambito dei seguenti settori:

A) Progettazione, adempimenti normativi urbanistici ed edilizi, esecuzione di costruzioni e di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e manutenzione edile ordinaria e straordinaria, e gestione integrata di servizi rivolti agli immobili ed ai patrimoni immobiliari nonché attività ausiliarie, quali:

- Progettazione e gestione servizi integrati di programmazione, gestione, amministrazione e manutenzione di immobili, loro componenti, e di patrimoni immobiliari;
- Gestione di servizi integrati relativi a patrimoni immobiliari pubblici e privati consistente anche nelle attività di: gestione condominiale, riscossione affitti, gestione amministrativa e contrattuale, organizzazione e coordinamento di persone e di merci per l'esecuzione di servizi accessori o ausiliari agli immobili di cui sopra e alle attività in essi svolte;
- Servizi informatici ed affini, progettazione, realizzazione, commercializzazione ed attività di assistenza tecnica di prodotti informatici e software di base relativamente alla gestione di patrimoni immobiliari;
- Sviluppo urbanistico di aree, piani di sicurezza, interventi di bonifica e studi di impatto ambientale;
- Censimenti di patrimoni immobiliari ed impiantistici;
- Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di anagrafe patrimoniale e tecnica di beni immobili, mobili e relative componenti;
- Progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione delle strade e piazze, della segnaletica stradale, degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici;
- Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata;
- Servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi;

Antonio Juares
Filippo Bruno
Corrado Raithe



- Progettazione e realizzazione di lavori di costruzione di opere edili in genere, di recupero di immobili civili ed industriali, di restauro monumentale, di ristrutturazione, di manutenzione;
- Organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici inerenti la gestione e la manutenzione di immobili;
- Fornitura di servizi organizzativi, informatici e di elaborazione di dati, inerenti la gestione degli edifici;
- Progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici, fotovoltaici, termici, idrici, igienico-sanitari, frigoriferi, di condizionamento, elettrici, telefonici, antincendio e di allarme, di telecomunicazioni, di acquedotti, gasdotti, di depurazione fiumi, acqua e polveri;
- Progettazione, costruzione e gestione di impianti e reti di teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili;
- Generazione di energia elettrica e di calore, anche sotto forma di vapore, nonché prestazione di qualsiasi servizio connesso a dette attività;
- Vendita, commercializzazione ed esportazione di energia elettrica o di prodotti energetici di altra natura (e tra essi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo combustibili, prodotti petroliferi e/o chimici, gas metano, gpl), nonché prestazione di qualsiasi servizio connesso a dette attività;
- Prestazione e vendita di risorse necessarie ai servizi di dispacciamento dell'energia elettrica o altri servizi di sistema;
- Manutenzione, conduzione e riparazione dei predetti impianti;
- servizi di gestione calore;
- Servizi di consulenza energetica e sulla sicurezza;
- Installazione, manutenzione e riparazione impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- Installazione, manutenzione e riparazione impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- Installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti antincendio, organizzazione della direzione lavori e dei servizi tecnici relativi alla manutenzione di impianti tecnologici e di impianti elettrici, meccanici, termici, di condizionamento, idraulici;
- Svolgimento dell'attività di verifica, relativamente a detti impianti, di conformità alle norme vigenti con conseguente certificazione rilasciata da soggetti a ciò abilitati;
- Manutenzione apparecchiature elettromedicali ed impianti gas medicali;
- Progettazione, realizzazione, compravendita, cessione in uso, installazione, commercializzazione, noleggio e manutenzione di software e di hardware, di apparecchiature di comunicazione, telecomunicazione e sicurezza;
- progettazione, gestione ed erogazione di: servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni ordine e grado ivi compresi gli Istituti Universitari di ricerca e formazione, alberghi, convitti, caserme, etc., nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica pubblici e/o privati;
- Servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada, rotaia e aerei;
- Servizi di movimentazione, rimessaggio e recupero mezzi su strada o rotaia ed attività accessorie;
- Assunzione lavori ferroviari e pulizie locomotive;
- Commercio all'ingrosso di articoli per le pulizie;
- Servizi alberghieri, per conto di alberghi, convitti, caserme, enti pubblici e privati, luoghi di cura e collettività in genere, quali: portineria e reception 24/24 h - front office e back office - facchinaggio -

- aiuto cucina e pilone - pulizia ai piani, camere e aree comuni - governo - gestione bar, colazioni e lunch - gestione attività congressuale - gestione aree di parcheggio - manutenzione varia - ecc.;
- servizi di ausiliario e servizi alla persona, per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e privati e collettività in genere, quali: ritiro e consegna materiale vario sanitario, economale, monouso, di cancelleria, tecnico - raccolta dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi - ritiro e consegna di campioni di laboratorio, materiale biologico, sangue e parti anatomiche - ritiro e consegna di prodotti farmaceutici, presidi medico-chirurgici, cartelle cliniche - ritiro e consegna della biancheria - ritiro e consegna materiale da sterilizzare o sterilizzato - movimentazione e trasferimenti pazienti interni ad ospedali - supporto al personale infermieristico per l'accompagnamento di pazienti non deambulanti - supporto al personale infermieristico per le attività di igiene della persona malata e nelle funzioni alberghiere (rifacimento letti, sistemazione delle camere, ecc.) - sistemazione degli ambulatori - servizi di lavaggio di vetrerie e provette da laboratorio - pulizia e sanificazione delle attrezzature sanitarie - ausilio ed assistenza ai cittadini, soprattutto per i soggetti non deambulanti e/o disabili, nell'accesso agli uffici, ambulatori e in tutte le strutture ospedaliere con particolare attenzione e riferimento all'uso di elevatori, ascensori e servo scale - attività di presidio delle sedi, strutture ed ambulatori - supporto alle attività dei magazzini farmaceutici e dei magazzini economici - ecc.;
 - Servizi sanitari e sociali e servizi socio assistenziali;
 - Servizi di guardia e di vigilanza, di ricerca e di individuazione - per conto terzi - di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza e di teleallarmi;
 - Servizi di portierato guardia e vigilanza, per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e/o privati e collettività in genere;
 - servizi di movimentazione/logistica interna ed esterna, per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e privati e collettività in genere, quali: trasporto, distribuzione e gestione di materiale vario sanitario, economale, monouso, di cancelleria, tecnico - trasporto di pasti preparati da terzi e materie prime - trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi - trasporto, distribuzione di campioni di laboratorio, materiale biologico, sangue e parti anatomiche - trasporto, distribuzione di presidi medico-chirurgici, cartelle cliniche - trasporto, distribuzione e gestione dei prodotti farmaceutici - trasporto di biancheria, materassi ecc. - trasporto di materiale da sterilizzare o sterilizzato - trasporto e trasferimenti interni ed esterni agli ospedali di pazienti - servizi di facchinaggio e/o traslochi - movimentazione bagagli e carrelli - servizi di logistica a supporto delle farmacie ospedaliere e/o sanitarie - ecc.;
 - Gestione di servizi di logistica integrata;
 - Gestione di sistemi "CUP"; gestione di magazzini;
 - Gestione documentale;
 - Logistica ospedaliera e/o sanitaria per attività di gestione integrata del farmaco, dalla prescrizione medica, alla gestione delle scorte di reparto, fino alla somministrazione al paziente;
 - Attività di archiviazione documentale, eseguita per conto terzi, presso strutture e magazzini all'uopo nella disponibilità della società, realizzata sia come conservazione cartacea, sia su base ottica, sia per digitazione e per registrazione dati, inclusi il restauro e l'archiviazione di documenti storici;
 - Servizi di supporto all'attività di ristorazione, per conto di ospedali, istituti di cura-riposo-assistenza, enti pubblici e privati e collettività in genere, quali: servizi di lavaggio stoviglie - servizi di pulizia e sanificazione attrezzature e locali cucina - servizi di apparecchiatura e apparecchiatura tavoli - servizi di smistamento e distribuzione dei pasti preparati da terzi - servizi di movimentazione carrelli per distribuzione vitto - ecc.;

Luigi Jo-Cuso
Fedele Bruno
Carlo Re Ka

Luigi Jo-Cuso



- Servizi generali e servizi estivi presso asili e istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, quali: bidellaggio; accoglienza, sorveglianza, vigilanza e servizi di accompagnamento in scuolabus o servizi di linea, trasporto alunni su scuolabus;
 - Servizi generali, quali distribuzione della posta, fornitura e distribuzione di cancelleria, gestione di copiatrici, fax, centri stampa, centri elettronici, gestione e manutenzione di autoveicoli e telefoni cellulari;
 - Gestione di strutture pubbliche e private quali: gestione di case di riposo - gestione di asili nido- gestione di impianti sportivi - gestione di biblioteche e musei - gestione di parcheggi - gestione di bagni pubblici - gestione di stabulari - ecc.;
 - Esecuzione di analisi, di ricerche di mercato e di studi di fattibilità, economica e tecnica, relativi alla migliore utilizzazione dei beni immobili;
 - L'acquisizione e il coordinamento di tutti i servizi estranei al nucleo operativo e degli affari delle aziende, da effettuarsi anche in partecipazione con altre imprese;
 - Ogni attività di carattere immobiliare, svolta per conto proprio o per conto di terzi, e pertanto, l'acquisto e l'alienazione, la progettazione e la costruzione od ogni forma di intervento edilizio relativi a terreni e fabbricati di qualsiasi specie nonché i contratti di compravendita, locazione e affitto ad essi inerenti;
 - Autotrasporto per conto terzi e per conto proprio; autotrasporto di merci per conto terzi e per conto proprio; officina meccanica-motoristica per la manutenzione dei propri mezzi e a terzi, ed attrezzature; noleggio a terzi di mezzi ed attrezzature;
 - Servizi di sorveglianza sanitaria tramite medici competenti, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni;
 - Servizi di Valutazione dei Rischi aziendali e predisposizione di tutta la documentazione e le figure di riferimento previste dal D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.
- B) Attività di lavanderia industriale ad acqua ed a secco di biancheria, materasseria, confezionati, indumenti, abiti da lavoro e di beni lavabili per conto proprio o di terzi nonché il noleggio dei beni medesimi;**
- attività di sterilizzazione in genere e di confezionamento sterile di strumentario chirurgico, di materiale termolabile, di materiali tessili e di sets per sale operatorie e per pronto soccorso per medicazione in confezione farmaceutica nonché la commercializzazione e la vendita degli stessi prodotti;
 - attività di commercializzazione e vendita di materiali monouso, di calzature per il personale ospedaliero e di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
 - costruzione, commercializzazione e manutenzione di apparecchi ed attrezzature elettromedicali e sanitarie in genere ivi compresa la fornitura di reparti ospedalieri "chiavi in mano" e la gestione di centri di diagnostica;
 - assunzione della gestione di guardaroba, di archivi documentali nonché di magazzini di prodotti farmaceutici e non, per aziende operanti nel settore sanitario ivi compresa la loro gestione attraverso sistemi informatici;
 - assunzione della gestione di negozi e laboratori di Ortopedia, compreso consegna e montaggio a domicilio degli ausili e tutori ortopedici; Assistenza pre e post vendita;
 - attività di produzione e di gestione dei pasti per comunità all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private;
 - attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti tecnologici e di attrezzature e di arredi per conto di strutture sanitarie pubbliche o private;
 - attività di guardiania, di portierato, di assistenza e custodia domiciliare e non e qualsiasi altra attività di servizio all'utenza e a supporto delle attività di carattere medico-sanitarie all'interno di strutture pubbliche e private;
 - attività di noleggio di attrezzature ed arredi per presidi ospedalieri pubblici e privati;

C) progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali:

- progettazione gestione ed erogazione di servizi di nettezza urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti, sgombero neve, pulizie e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private;
- servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi;
- servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali sanitari e sanitari pericolosi;
- noleggio attrezzature per rifiuti in genere;
- bonifica e risanamento;
- studi e progettazioni di attività di gestione dei rifiuti;
- attività di commercio e di intermediazione di rifiuti;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti, anche mobili, di smaltimento, stoccaggio, riciclaggio, recupero e selezione di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi con annesso opere edili;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi globali per la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato a titolo esemplificativo: parchi, giardini, aree sportive, giardini pensili, tetti verdi, prati naturali, frutteti, vivai, giardini pubblici e privati, viali alberati, aiuole, aree archeologiche, giardini storici ed aree sottoposte a tutela; lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario, opere di ingegneria naturalistica e forestali, compresi il rimboschimento delle superfici incolte e la conversione produttiva delle superfici forestali a bassa produttività, opere di miglioramento di terreni pascolativi; opere di prevenzione per gli incendi nei boschi;
- progettazione e costruzione di aree verdi sia pubbliche che private comprensive di opere affini: murarie, idrauliche, forniture e posa di giochi, arredi ecc.;
- costruzione e manutenzione di parcheggi, vivai, bacini idrici; produzione e commercializzazione di piante ornamentali;
- trattamenti antiparassitari;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi cimiteriali quali: servizi di custodia, portineria e ricevimento salme, servizio di trasporto delle salme, servizi di inumazioni, tumulazioni, esumazioni e estumulazioni, raccolta resti e ricollocazione degli stessi in altra sepoltura, sistemazione aree campi inumativi, manutenzione ordinaria degli impianti, immobili ed aree cimiteriali, servizi lampade votive comprensivi o meno della gestione contrattuale con l'utente, pulizia e raccolta trasporto a smaltimento rifiuti cimiteriali;
- erogazione di servizi di pulizia aree verdi comprendente raccolta trasporto a smaltimento di rifiuti ivi rinvenuti;

D) progettazione e realizzazione di "servizi energetici", "servizi di efficienza energetica", "servizi energetici integrati", quali:

- Diagnosi energetiche con valutazione dei fattori di aggiustamento ed individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- Verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- Elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico - economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- Progettazione degli interventi da realizzare e redazione delle relative specifiche tecniche;

*Fidere Banca
Corso Italia*

[Firma]



- Realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
 - Conduzione degli impianti con garanzia della resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;
 - Manutenzione ordinaria e straordinaria (preventiva e correttiva) degli impianti, anche al fine di assicurare il mantenimento in efficienza;
 - Monitoraggio dei sistemi di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, individuate delle specifiche normative di settore e/o concordate con il cliente;
 - Predisposizione di adeguati rapporti periodici che permettano al cliente un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per tutta la durata contrattuale (inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali);
 - Supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti da parte del cliente, e garanzia dei risultati di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - Gestione degli incentivi, bandi e finanziamenti pubblici, e della relativa documentazione a supporto come avente titolo ovvero come delegato dall'avente titolo;
 - Attività di formazione e informazione dell'utente;
 - Certificazione energetica degli edifici.
- E) Agenzia d'Affari - disciplinata dall'art.115 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 "Approvazione del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" – TULPS.
- F) Attività di gestione diretta e/o indiretta di istituti di vigilanza privata, debitamente autorizzati con le modalità operative imposte dai regolamenti di servizio degli istituti di vigilanza privata emanati dalle questure e dalle prefetture d'Italia e, quindi:
- l'assunzione e l'esecuzione di qualsiasi lavoro o servizio attinente alla vigilanza, custodia e guardiana, anche con l'impiego di sistemi tecnologici ed aeromobili a pilotaggio remoto;
 - l'assunzione e l'esercizio di servizi di scorta, trasporto e custodia valori, documenti, plichi - e, più in generale, di qualsiasi bene mobile, anche registrato, o documento rappresentante un valore - e contazione dei medesimi;
 - l'assunzione e l'esercizio di servizi antitaccheggio;
 - l'assunzione e la gestione di servizi di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;
 - l'assunzione e l'esercizio di qualsiasi lavoro o servizio attinente la vigilanza e/od alle pulizie a terra e a bordo di treni, aeromobili, navi, battelli e/od altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
 - l'assunzione e la gestione dei servizi di investigazioni informazioni e ricerche per conto terzi;
 - la promozione, la direzione, la gestione e l'erogazione di corsi di formazione professionale sulla sicurezza e sulla vigilanza;
 - l'assunzione e l'esercizio, nei limiti consentiti dalla legge, di prestazioni di consulenza ed assistenza in materia di sistemi di sicurezza, preventivi e protettivi: antincendio, antintrusione, antirapina, antinfortunistica e quanto altro necessario alla difesa dei patrimoni mobili ed immobili e delle persone;
 - l'assunzione e l'esercizio di servizi di teleallarmi, telecontrollo su impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti frigoriferi ed altri impianti soggetti a rischio anche di inquinamento;
 - l'assunzione e l'esercizio di servizi di ricerca persone, radiotaxi e telesoccorso per persone;
 - la progettazione, l'assemblaggio, la vendita, il montaggio, l'installazione, la manutenzione, il noleggio, il comodato, il collaudo, l'esecuzione e la vendita e realizzazione in appalto, di opere ed impianti di sicurezza e di attrezzature e materiali necessari per gli stessi;

- la progettazione, installazione, vendita e manutenzione sistemi di: videocontrollo, ascolto, telecontrollo, teleascolto, elettrici, elettronici, antincendio e tecnologici;
 - l'assunzione e l'esercizio di servizi e apparati per la radio localizzazione satellitare per il controllo di veicoli su tutto il territorio nazionale ed extranazionale;
- G) Attività di gestione diretta e/o indiretta di Poligoni di Tiro; campi da tiro a segno, dinamico sportivo, con relativo addestramento;**
- H) Attività di gestione diretta e/o indiretta di ADR - Organismo di Mediazione per la composizione stragiudiziale delle controversie, per la conciliazione, per la mediazione delle liti tra privati, per il negoziato professionale assistito, quindi:**
- promuovere, porre in essere e gestire strumenti alternativi alle vie giurisdizionali in materia di prevenzione dei conflitti e di definizione stragiudiziale delle controversie, capaci di offrire, quando possibile, soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alla definizione delle liti, anche per consentire la riduzione e la deflazione del contenzioso giurisdizionale, in conformità ai precetti costituzionali, in linea ed in ossequio alla normativa prevista, tra le altre, dal D.Lgs. 17/01/2003 n. 5. La cooperativa intende, pertanto, porsi come organismo deputato a promuovere, realizzare e gestire tentativi di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 17/01/2003 n. 5, nonché di porgersi come organo di mediazione delle liti tra privati, tramite l'assistenza ai litiganti ed ai loro avvocati e consulenti, per la risoluzione stragiudiziale delle liti in materia civile e commerciale; promuovere e realizzare procedure di risoluzione professionale delle liti in tempi brevi ed a costi contenuti, tra cui la Conciliazione ed il Negoziato Professionale Agevolato (NPA); all'uopo costituirà una Segreteria operativa con il compito di istituire un Ruolo Generale cronologico ed alfabetico delle controversie che verranno proposte al consorzio. Il ruolo generale verrà gestito con sistemi elettronici e cartacei, comunque in piena ottemperanza, tra gli altri, al D.Lgs n. 196/03 e le controversie verranno assegnate ai singoli Conciliatori o Mediatori in base alle specifiche competenze degli stessi e, successivamente, in base ad un sistema di equa ripartizione;
 - realizzare, autonomamente o in regime di convenzione con altri Organismi abilitati, centri di formazione per la conciliazione e la mediazione;
 - realizzare, autonomamente o in regime di convenzione con altri Organismi abilitati, centri di CAAF, Patronati, Sindacati.
 - la tutela dei diritti della persona, della cultura, dell'ambiente e degli animali, mediante l'assistenza, la vigilanza, la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e delle connesse, vigilanza e controllo Ambientale, zoofila, ittica, venatoria e attuando misure di prevenzione incendi, di evacuazione e pronto soccorso, in ottemperanza alle norme dettate dal D.lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. e l'art.7 del D.M. del 10/03/1998 allegato IX, protezione civile, prevenzione, assistenza e soccorso, anche sanitario, con la costituzione di banchi alimentari per il sostentamento della popolazione e degli animali, ambulatori sanitari, veterinari, rifugi, ricoveri, pensioni, caaf, patronati, sindacato che pongono all'interno del progetto di crescita e di progresso della società - la centralità della persona intesa come soggetto di diritti e di doveri sotto tutti i profili: etico, economico, sociale e culturale;
- Quanto costituisce oggetto delle descritte attività è svolto entro i limiti e nell'integrale rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle professioni tutelate dai relativi Collegi, Ordini e riservate agli iscritti negli Albi e Ruoli professionali.
- Tutte le attività predette dovranno essere svolte dalla Cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura.

I) Attività di gestione diretta e/o indiretta:

Roberto Inverso
Fideca Bruno
Cesareo Corneo

Elisabetta



- di qualsiasi attività a carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e del tempo libero incluso l'organizzazione e la gestione di sale da gioco in genere, sale da bowling e di qualsiasi altro tipo di gioco o di case da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- la progettazione, la gestione e il controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare. Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale anche legislativa del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- la prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati – con o senza rappresentanza - commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi.
- servizi di guardia fuochi ed antincendio;
- servizi di gestione calore e/o servizi energia, servizi di consulenza energetica e di utilizzazione ottimale delle risorse energetiche in genere, servizi integrati per la realizzazione ed eventuale successiva gestione di interventi o di misure di riduzione dei consumi di energia;
- Progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, gestione e manutenzione di impianti tecnologici, termici, idricosanitari frigoriferi e di condizionamento, elettrici, elettromedicali, telefonici, antincendio e di antintrusione, di videosorveglianza, di controllo accessi, di sollevamento di persone e cose;
- servizi rivolti ad immobili ed a patrimoni immobiliari, nonché delle opere edili connesse, compresa la loro progettazione e gestione integrata (facility management o global service) e servizi di gestione globale di territori;
- progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica, di cogenerazione, di teleriscaldamento e di pubblica illuminazione, nonché di impianti, installazioni e dispositivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia con vendita a terzi dell'energia prodotta;
- svolgimento di prestazioni tecniche in genere rispetto i servizi e le attività svolte dalla cooperativa;
- fornire consulenze amministrative, informatiche, tecnologiche e servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici, servizi di call center e contact center, servizi di lettura contatori gas, acqua, energia elettrica e servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture;
- distribuzione, stoccaggio, trasporto e commercio di tutti i combustibili, compreso il gas;
- raccolta, cernita, trasporto e trattamento dei rifiuti, gestione e manutenzione di impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti di qualsiasi specie;
- gestione servizi alberghieri, quali a titolo esemplificativo (Pulizie, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, gestione del verde, lavanderia, sterilizzazione, ristorazione, sicurezza, portierato, manutenzioni tecniche ed edili in genere); gestione di strutture complesse quali RSA e residenze universitarie;
- attività di logistica e di trasporto;
- gestione archivi e depositi di qualunque tipologia anche in conto terzi;
- la gestione (anche tecnica ed amministrativa), per conto terzi, di parchi vetture ed altri automezzi di ogni genere;

- organizzare e gestire attività assistenziali anche di cura, accompagnamento, vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, ivi compresi servizi di accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
- organizzare e gestire negozi, poliambulatori, ambulatori e/o laboratori per esami diagnostici ed infermerie, laboratori e negozi ortopedici;
- gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea; gestione ed erogazione di servizi ad integrazione dell'attività didattica con assistenza educativa ed attività di dopo-scuola e bidellaggio;
- organizzare e gestire direttamente o per conto terzi residenze, alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza per adulti o minori o altre categorie di cittadine e cittadini classificabili o inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale;
- la progettazione, installazione, manutenzione, noleggio e vendita di software di supporto alle attività di vigilanza, custodia e guardiania e sicurezza sul lavoro e corsi formativi;
- Servizi di accettazione, ritiro, raccolta, stoccaggio, allestimento, smistamento e distribuzione documenti, posta e farmaci;
- Servizi di autista, di scorte civili a trasporti eccezionali;
- la progettazione, produzione, confezionamento, comodato, stiratura, riparazione, rigenerazione, smacchiatura, controllo di qualità, stoccaggio e vendita di capi di abbigliamento, anche professionale, e di confezioni in genere;
- Servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi attraverso "steward";
- Servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e negli spazi temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico;
- la fornitura di servizi, apparati e sistemi rivolti all'incolumità ed alla sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro;
- Consulenza sulla sicurezza ed in particolare analisi e progettazione di sistemi integrati di sicurezza;
- L'assunzione di servizi di vigilanza fissa ed ispettiva in parchi fluviali e marittimi anche a bordo di imbarcazioni e postazioni galleggianti e fisse, dotate di radar e sistemi di telecontrollo, finalizzati alla tutela del patrimonio ittico e naturalistico, pubblico e privato;
- svolgimento dei servizi cimiteriali ed in particolare: gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi; custodia e pulizia di complessi cimiteriali; svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva: tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; realizzazione, manutenzione e gestione (anche amministrativa verso l'utenza) dell'illuminazione votiva; gestione (anche amministrativa verso l'utenza) delle concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali e dei servizi cimiteriali in genere.
- acquistare o prendere in affitto fondi agricoli, assumere in concessione terreni demaniali ed acquistare o prendere in affitto le necessarie attrezzature per la loro conduzione;

Lotso Andrea
Fidre e Banca
Cervo Kaita

Merello



L) La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo:

- compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale, ordinaria e straordinaria, consentito dalla legislazione vigente;
- acquistare e/o vendere, locare, affittare e/o condurre aree, edifici, magazzini, officine, aziende, cantieri, case, macchinari e materiali;
- prestare garanzie ad Istituti di Credito, Enti, società o persone per l'adempimento di obbligazioni proprie o di terzi, acquisire e cedere rami di azienda, costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi modo in Società, Enti, Associazioni, Consorzi, società consortili, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati;
- prestare servizi di elaborazione dati, tenuta della contabilità e consulenza aziendale ad imprese partecipate in modo diretto ed indiretto;
- esercitare attività imprenditoriali in altri settori, anche non affini all'oggetto sociale, ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
- svolgere attività industriali ed ogni altra attività commerciale e finanziaria, utili alla realizzazione dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connessa all'oggetto sociale;
- acquisire contratti anche di solo controllo di commessa sul tipo del "Construction Management";
- assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- dare adesione e partecipazione ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del codice civile.
- Tutte le attività sopra elencate saranno finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
 - Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.
 - Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
 - La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre:

- di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere:

- gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
- titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

La cooperativa potrà richiedere ed usufruire di tutte le disposizioni normative vigenti e future, per la concessione di contributi, mutui, sussidi e finanziamenti agevolati di qualsiasi genere, anche nelle forme di leasing e factoring.

Tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare:

- del decreto legislativo del primo settembre 1993 n.385, relativo alle attività di natura finanziaria;
- dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;
- del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n.58 in materia di intermediazione finanziaria;
- nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. Ove necessario e richiesto, infatti, la società si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali, i quali risponderanno direttamente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

Per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili per il fine predetto e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti o conseguenti allo scopo e/o all'oggetto sociale, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie;
- cedere a noleggio in locazione, in affitto, in comodato fabbricati, immobili, impianti, macchinari, attrezzature e mobili di ogni specie che non servissero anche momentaneamente alla Cooperativa;
- costruire, ricostruire, acquistare fabbricati, magazzini, immobili, impianti, macchinari attrezzature e mobili di ogni specie;
- istituire e gestire aree per sosta camper;
- cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della Cooperativa;
- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, magazzini, impianti e depositi necessari per l'espletamento ed il conseguimento dell'oggetto sociale.
- assumere partecipazioni in cooperative sociali a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- costituire, aderire od assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, società di capitali di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie e di garanzia, imprese e consorzi, costituite o da costituire, specie se svolgano attività analoghe, strumentali, complementari o comunque accessorie all'attività sociale o vi aderiscano altre cooperative o svolgano attività di servizio quali assicurazione, credito e finanziamento, assistenza tecnico-amministrativa, e simili;
- dare adesione e partecipazione a società, enti ed organismi economici, consortili, finanziari e fideiussori specie se diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, a fornire servizi, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, l'assistenza, l'organizzazione, l'acquisizione del lavoro e simili;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa nonché a favore di altre cooperative;
- concedere e/o ricevere finanziamenti di qualsiasi tipo alle/dalle società partecipate, così come disciplinato dal D.Lgs. 385/93 e relativi provvedimenti attuativi nonché di modifica e/o integrazione, al fine dello sviluppo della loro attività, escludendo tassativamente l'esercizio nei confronti del pubblico di tale operatività;
- coordinare dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario le società partecipate, fornendo loro relativa assistenza anche in termini d'elaborazione e gestione dei dati contabili ed aziendali;
- l'elaborazione e la gestione di dati contabili ed aziendali ivi comprese le paghe nel rispetto delle normative vigenti, per conto proprio e di terzi oltre a servizi per l'impresa in genere nonché cedere in

Adm. Giovanni
Fiducia Bruno

Cesaro Horke

Stella

- uso a terzi la capacità elaborativi degli impianti EDP disponibili in eccesso rispetto alle esigenze aziendali;
- partecipare a gare per l'ottenimento in appalto o in concessione di lavori, opere, servizi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
 - richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'U.E., dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
 - stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati;
 - stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, nel rispetto delle norme di legge, una sezione di attività per la raccolta del credito limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativo divieto di provvedere alla raccolta ed alla sollecitazione del risparmio del pubblico sotto ogni forma, all'esercizio di attività bancaria, all'erogazione di credito al consumo, nonché all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. La predetta sezione di attività viene disciplinata da apposito regolamento interno, contenente le condizioni generali valide per singoli rapporti, fermo restando che:
 - i versamenti e le eventuali trattenute non potranno superare per ciascun socio gli importi massimi consentiti per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge;
 - gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito alla Cooperativa non potranno superare la misura massima consentita per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, ai sensi dell'Art. 4, L. 31 gennaio 1992, n.59;
 - adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale ai sensi degli artt. 5 e 6, L. 31 gennaio 1992, n.59;
 - emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
 - raccogliere risparmio mediante l'emissione di obbligazioni in conformità alle disposizioni di legge;

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Tipologia di soci:

- Soci Ordinari;
- Soci Lavoratori;
- Soci Speciali;
- Soci Onorari;
- Soci Sovventori;

Art. 5 – “numero e requisiti dei soci” Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto di che la cooperativa si scioglierà e deve essere posta in liquidazione.

A) Sono soci lavoratori, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la impresa sociale è costituita, coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- contribuiscono allo sviluppo dei principi di mutualità cooperativa, al movimento cooperativo ed all'immagine della cooperativa, in ottica intergenerazionale, mettendo a disposizione la propria esperienza umana e professionale.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, a titolo volontario e non retribuito, con il rimborso delle spese documentate e salvo la costituzione di un rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 155/2006, è ammessa la prestazione di attività di volontariato nel limite del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività della cooperativa; i volontari possono divenire soci, iscritti in apposita sezione.

B) Possono essere soci cooperatori, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la impresa sociale è costituita, coloro che:

- tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nel settore di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e l'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 6 – "procedura di ammissione"

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;
- c) il numero di quote che s'impegna a sottoscrivere, nel rispetto del limite massimo fissato dalla legge;**
- d) l'impegno a versare l'importo previsto dall'art. 2528 c.c. in relazione al numero di quote sottoscritte di cui al precedente punto c), secondo le modalità indicate al successivo Art.7;**
- e) ogni altra informazione eventualmente richiesta dal Consiglio d'Amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro 60 giorni e stabilisce le modalità e i termini per i versamenti del capitale sociale.

Il socio risulterà ammesso alla Cooperativa allorché la delibera di ammissione sarà comunicata al socio ed annotata nel libro dei soci, fermo restando l'obbligo del socio ammesso alla Cooperativa di effettuare il

Luca S. S. S.
Filippo B. B.

Corso Italia

Luca S. S. S.

versamento dell'intero importo relativo al numero di **quote** sottoscritte contestualmente alla predetta annotazione, ovvero, nelle diverse forme previste all'art. 7, 1° comma del presente Statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – “obblighi dei soci”

I soci sono obbligati:

- al versamento dell'importo corrispondente al numero di **quote** sottoscritte, come indicato al precedente art. 6, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti nella delibera consiliare di ammissione del socio nel libro soci;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;
- ad osservare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle guardie particolari giurate, le disposizioni delle autorità competenti in materia.

I soci lavoratori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 8 – “tipologia del rapporto di lavoro del socio”

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo comma. La tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci ed i trattamenti economico normativi da applicare ai diversi rapporti di lavoro sono disciplinati da apposito regolamento interno previsto dall'art. 6 della legge n°142 del 3/04/2001 approvato dall'Assemblea dei soci. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e

normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81 del 2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro deve darsi conto nel bilancio sociale. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori, e comunque l'impresa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 – “diritti dei soci”

I soci hanno pieno diritto di esercitare tutti i diritti ad essi riservati dalla legge o dal presente statuto in modo tale da dare completa attuazione al rapporto mutualistico e sociale.

I soci hanno altresì diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10 – “soci speciali”

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione;
- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;
- la misura massima del ristorno attribuibile.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto esclusivamente in materia di bilancio e non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 9 del presente statuto e possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 6. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 14.

Forso Aro - le so
Fiducia Banno
Corso Ha-ka

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 11 – “soci onorari”

I soci cooperatori il cui rapporto associativo sia cessato per essere stati ammessi ai trattamenti pensionistici comunque denominati da parte degli enti previdenziali ai sensi delle norme vigenti anche per condizioni di sopravvenuta inabilità, e che abbiano prestato la loro attività lavorativa a favore della società per almeno 20 (venti) anni, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera dell'Organo Amministrativo. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Organo amministrativo, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa. La durata della carica dei soci onorari è determinata dall'Organo amministrativo al momento della nomina ed è prorogabile sempre con delibera dell'Organo Amministrativo. I soci onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee senza diritto di intervento e voto. L'Organo amministrativo potrà adottare un Regolamento interno relativo alla disciplina dei soci onorari.

RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 12 – “provvedimenti in caso di recesso ed esclusione”

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 8.

Art. 13 – “recesso”

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso dovrà essere presentata al Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano. Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso e di annotare la dichiarazione di recesso nel libro dei soci. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 46. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso del socio non può essere parziale.

Art. 14 – “esclusione”

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione allorché:

- il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
- il socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 5 del presente Statuto;
- il socio, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del corrispettivo delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- il socio, senza essere autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali così come previsto dall'art. 5, ultimo comma;
- il socio che abbia richiesto ed ottenuto una pensione di vecchiaia, ovvero il socio che soddisfi tutti i requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;

- il socio guardia particolare giurata per il quale, per qualsiasi ragione, venga a mancare od il decreto prefettizio di nomina o la licenza di porto d'armi per guardia particolare giurata;
- il socio che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- il socio che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incluse le fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori nonché in seguito alla perdita d'appalti o diminuzione di servizi lavorativi prestati;
- il socio che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il socio il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa con recesso anticipato o per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;
- il socio che incorra nel corso di due anni almeno 3 (tre) volte in provvedimenti disciplinari di sospensione dal servizio e dal compenso;
- il socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato per mancato superamento del periodo di prova;
- il socio sia condannato con sentenza penale definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- il socio, per fatto a esso imputabile, arrechi danni gravi alla Cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;
- il socio che, a causa del suo negligente comportamento nella prestazione lavorativa, causi la disdetta di un servizio da parte del cliente;
- il socio che incorra in gravi e ripetute inosservanze delle disposizioni antinfortunistiche;
- il socio che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- il socio speciale che non rispetti i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, riguardante i doveri inerenti la sua formazione;

Saranno inoltre considerati quali atti e/o condotte tali da costituire grave inadempimento del socio ai predetti obblighi derivanti dal rapporto sociale e comunque tali da legittimare il provvedimento d'esclusione ai sensi dell'Art. 2533 c.c.:

- a) il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio con uno o più altri soci od altri soggetti, siano essi dipendenti dalla Cooperativa e/o terzi;
- b) l'abbandono del luogo di svolgimento dell'attività;
- c) l'assenza ingiustificata dal servizio per 5 (cinque) o più giorni consecutivi o l'assenza ingiustificata dal servizio per 7 (sette) giorni complessivi nel corso di ciascun esercizio sociale;
- d) il furto di beni di proprietà del cliente e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultimo, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio;
- e) il furto di beni di proprietà della Cooperativa e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di quest'ultima, rispetto ai quali il socio abbia avuto la disponibilità, anche temporanea, per ragioni di servizio od in virtù del rapporto societario;
- f) il furto di beni di proprietà di soggetti terzi e/o trafugamento e/o distruzione dolosa di beni e/o documenti di questi ultimi;
- g) il comportamento oltraggioso nei confronti dei clienti della Cooperativa e/o del personale degli stessi e/o della Cooperativa;
- h) l'essersi addormentato in servizio per 2 (due) o più volte;
- i) l'essere in stato di ubriachezza durante le ore del servizio, per almeno 2 (due) volte;

Luigi Iacobucci
Federico Benini
Corrado Iacobucci




- j) il mancato rispetto delle indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività, impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa;
- k) il rendersi responsabile di atti di insubordinazione nei confronti dei superiori;
- l) l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro per se o per altri lavoratori;
- m) l'abuso di autorità per ciò che attiene ai soci che prestano attività di vigilanza;
- n) il fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza del luogo di lavoro;
- o) il riprodurre e/o asportare documenti e/o dotazioni di servizio;
- p) il danneggiare volontariamente il materiale dell'azienda o del committente;
- q) l'aver posto in essere, in ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso o l'aver posto in essere, al di fuori dell'ambito lavorativo, comportamento costituente reato delittuoso che incide sul vincolo fiduciario.

L'esclusione diventa operante con l'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, ai sensi dell'Art. 2533 c.c.

Art. 15 – “deliberazioni in materia di recesso ed esclusione”

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari delle stesse, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci e Cooperativa in relazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, ed esclusione, saranno, nei limiti consentiti dalla legge per la compromettibilità in arbitri, devolute alla decisione delle Procedure Arbitrali, previsto dall'Art. 46 del presente Statuto. I soci che intendessero opporsi contro i predetti provvedimenti assunti dal Consiglio d'Amministrazione, dovranno proporre la loro opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tali provvedimenti.

Art. 16 – “liquidazione” “trasferimento delle quote”

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote da loro effettivamente possedute, aumentate delle rivalutazioni eventualmente effettuate a norma del successivo Art. 31, lettera c), del presente Statuto. La liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa efficace e, in ogni caso, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 17 – “morte del socio”

In caso di morte di un socio, il diritto degli eredi al rimborso delle quote effettivamente possedute dal defunto si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno chiedere il rimborso delle somme loro spettanti a mente del precedente

articolo 16, non oltre i 5 (cinque) anni successivi la data di approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, adeguata prova documentale che dimostri la loro qualità di aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Le somme dovute dalla Cooperativa per le ragioni sopraindicate e per le quali non sia richiesto il rimborso nel termine quinquennale suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, a riserva legale.

Art. 18 – “trattamento economico dei soci ”

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno di cui al precedente art. 8, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 – “norme applicabili”

Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi soci Sovventori di cui all'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'Assemblea straordinaria potrà deliberare altresì l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prevedendone la disciplina nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché all'art. 26 del presente Statuto. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. La delibera di emissione determinerà i voti

Adesso

Fiducia Bruni

Corso

[Firma]



attribuiti per azione; in ogni caso ai soci sovventori non potrà mai essere attribuito un numero di voti superiore al terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti o rappresentati nell'assemblea generale. Qualora si superi detto limite di voto i voti di ciascun socio finanziatore saranno automaticamente ridotti in modo proporzionale.

Art. 20 – “soci sovventori”

Qualora vengano costituiti, con deliberazione dell'assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all' art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 21 – “conferimento e azioni dei soci sovventori”

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento/00)

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, cod. civ..

Art. 22 – “trasferimento delle azioni dei soci sovventori”

Salvo che sia diversamente disposto in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Il provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma. In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente.

Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

Art. 23 – “deliberazione di emissione”

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Art. 24 – “recesso dei soci sovventori”

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad acquistare o rimborsare azioni dei soci sovventori, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ. e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 25 – “assemblea speciale dei soci sovventori”

I soci sovventori hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea speciale nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dalla delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle relative azioni. Qualora la

società abbia provveduto a distinte emissioni a favore di soci sovventori, dovranno tenersi, ricorrendo i presupposti di legge e di statuto, distinte assemblee speciali per ciascuna di tali emissioni, salvo che, trattandosi di azioni con il medesimo contenuto, non sia diversamente stabilito dalla successiva delibera di emissione.

Per l'assemblea speciale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'assemblea generale dei soci dalla legge e dal presente Statuto. Qualora la delibera dell'assemblea straordinaria di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori riservi loro il potere di nominare, sostituire o revocare uno o più consiglieri di amministrazione e/o uno o più membri del collegio sindacale, tale nomina dovrà avvenire in sede di assemblea speciale. L'assemblea speciale delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 26 – “azioni di partecipazione cooperativa”

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione. All'art. 27 del presente statuto sono determinate le modalità di funzionamento dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa.

Art. 27 – “assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa”

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune. Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge. L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca del rappresentante comune;
- approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento. Al rappresentante degli azionisti di partecipazione

Luigi Inverso
Filippo Benucci
Luigi Inverso



cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- assistere alle Assemblee della Cooperativa;
- impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa. L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltreché nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLA ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA

In applicazione di quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs 155/2006, la cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare e informare lavoratori e destinatari delle attività. Su proposta dell'organo amministrativo ed approvazione dalla assemblea dei soci, potrà essere adottato un Regolamento che prevede per i lavoratori e destinatari dell'attività della Cooperativa forme di coinvolgimento, e cioè di meccanismi, compresi informazione, consultazione o partecipazione, mediante i quali esercitare un'influenza sulle decisioni adottate nell'ambito della impresa.

TITOLO V PATRIMONIO

Art. 28 – “patrimonio”

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote dei soci, ciascuna del valore di euro 100 (cento/00) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti;
- dalle eventuali quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento);
- dalle eventuali quote dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500 (cinquecento), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 31, quarto comma punto a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- dalle riserve divisibili in favore dei soci sovventori, formate ai sensi dell'articolo 31, 4 co. punto f);
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- da eventuali strumenti finanziari emessi.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La Cooperativa istituisce un fondo, denominato "Fondo di Garanzia", disciplinato da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Assemblea dei soci, alimentato dai soci, che prestano attività di lavoro a favore della cooperativa, i quali versano a detto fondo una quota dei compensi ricevuti dalla Cooperativa per la percentuale determinata dall'Assemblea dei soci. Scopo del Fondo è assicurare ai soci lavoratori il pagamento delle proprie prestazioni lavorative e l'adempimento di obblighi previsti dalla legge applicabile alle loro prestazioni di lavoro.

Il suddetto Fondo potrà essere destinato a formare il patrimonio di una Fondazione, avente il medesimo scopo, la cui costituzione potrà essere promossa dalla Cooperativa e dai soggetti che hanno effettuato lo studio di fattibilità della sua, attività.

Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

- almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Art. 29 – "caratteristiche delle azioni cooperative"

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente statuto.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 46.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 30 – "ristorno"

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento i quali, in via generale, debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

Stefano Inghilterra
Filippo Basso
Carlo Lilla

Mauro

Mauro



- in forma liquida;
- mediante l'aumento gratuito del numero di azioni di capitale sottoscritte e versate;
- mediante l'emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Art. 31 – “destinazione degli utili”

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 30 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'articolo 2514 del c.c. ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto e comunque in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514 del c.c. ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- la restante parte a riserva straordinaria.

In presenza di azioni emesse in favore di soci sovventori, l'assemblea che approva il bilancio, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni dei soci cooperatori, deve deliberare anche la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 32 – “organi sociali”

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci se nominato;
- il Revisore, se nominato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 33 – “modalità di convocazione dell'assemblea dei soci”

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, mediante lettera od altro mezzo ritenuto equipollente dal consiglio di amministrazione o mediante

pubblicazione sul sito internet della società o usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati. La convocazione avviene almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio d'Amministrazione lo creda necessario o laddove ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal numero di soci che rappresenta almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Art. 34 – "competenze dell'assemblea"

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, qualora ritenuto utile, anche il bilancio preventivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e provvede alle relative nomine, nel rispetto dell'eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al presente statuto;
- determina l'entità dei gettoni di presenza dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina i componenti del Collegio dei Sindaci, eleggendo tra questi il Presidente e fissa i relativi compensi, nel rispetto delle norme di legge;
- conferisce e revoca, su proposta motivata dell'organo di controllo l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., secondo quanto previsto al successivo art. 45 del presente statuto, e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, ad essa sottoposti dal Consiglio d'Amministrazione con le maggioranze previste per legge;
- delibera sulle responsabilità e giudica l'operato degli amministratori e dei sindaci;
- adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale di cui agli artt. 4 e 26 del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- delibera l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 30 del presente statuto;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera, in caso di risultato di esercizio negativo, sulla copertura delle perdite;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata a terzi;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 35 – "competenze assemblea straordinaria"

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie che la legge attribuisce alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio d'amministrazione: la

Adolfo Anselmo

Enrica Bruno

Corrado Rana

Mauro

No

fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

L'assemblea straordinaria delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del Titolo IV del presente statuto.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 36 – “quorum costitutivo e quorum deliberativo”

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti portati dai soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di tanti soci che esprimano almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di tanti soci che esprimano almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, aventi diritto al voto. Per le votazioni si procederà a scrutinio palese.

Ove ritenuto necessario od opportuno dal Consiglio di amministrazione, il voto potrà essere espresso anche mediante utilizzo di sistemi di mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2358 c.c., nel rispetto dei principi di trasparenza ed informazione ai soci.

Art. 37 – “deroghe al voto per testa e delega di voto”

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti o nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare 1/3 (un terzo) del totale dei voti presenti all'Assemblea, direttamente o per delega.

Qualora quest'ultimo limite, per qualsiasi ragione, sia superato, il numero dei voti attribuito a ciascun socio finanziatore verrà ridotto alla dovuta proporzione.

I titolari di azioni di partecipazione cooperativa non possono partecipare o intervenire personalmente in Assemblea ma solo il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della legge 31/01/1992 n°59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnare le deliberazioni.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima sezione soci e che non ricopra cariche di amministratore o sindaco. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

I soci sovventori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 del c.c.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 38 – “compiti del presidente dell'assemblea”

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea;
- constatare se l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. La nomina del segretario non avviene allorché il verbale sia redatto da un notaio indicato dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio. Tutte le deliberazioni assembleari devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio se nominato.

Art. 39 – “assemblee separate”

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata. La partecipazione dei soci, la loro convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate sono disciplinate da apposito regolamento.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Il verbale delle riunioni delle assemblee separate deve essere redatto in forma scritta, anche senza la presenza del notaio; in tal caso ciascuna assemblea separata elegge un segretario.

Art. 40 – “svolgimento dell'assemblea generale”

L'assemblea generale dei soci deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare ed inviare documenti. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente ed il segretario che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 41 – “consiglio d'amministrazione”

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio d'Amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

In deroga a quanto sopra, un membro del consiglio di amministrazione potrà essere confermato senza il limite di cui sopra, qualora risulti eletto da almeno i quattro quinti dei soci intervenuti alla assemblea.

La carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza, come previsto dall'art. 8 del D.lgs 155/2006.

Pertanto entro cinque giorni dalla data di prima convocazione della assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di componenti del consiglio di amministrazione, chi intende candidarsi dovrà depositare presso la sede sociale il suo curriculum vitae, dal quale dovrà risultare:

Roberto Ambrosio
Filippo Bruno
Carlo De Rosa

[Firma illeggibile]



1. le qualifiche e le attività artistiche o comunque svolte nel settore di operatività della cooperativa;
2. eventuali incarichi, collaborazioni o rapporti di dipendenza in qualsiasi altra organizzazione, anche se non determinante incompatibilità con la carica di amministratore ai sensi del D.lgs 155/2006;
3. l'inesistenza delle seguenti cause di ineleggibilità: avere subito condanne penali per reati che comportano la interdizione da pubblico servizio o essere sottoposto a misure di prevenzione.

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della Cooperativa o che siano investiti di particolari cariche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, a sua discrezione, un Vice Presidente. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica e/o il ristorno. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei Consiglieri in carica ed ogni volta che si riunisce nomina un segretario di seduta, che può essere non Consigliere. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, telefax, o posta elettronica all'indirizzo notificato alla società, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat).

Art. 42 – “competenze del consiglio di amministrazione”

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio d'Amministrazione:

- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e le assemblee separate dei soci e le eventuali assemblee speciali di categoria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio e gli eventuali bilanci preventivi;
- relazionare in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto o dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale ad esempio cessioni e/o acquisizioni di rami di azienda;

- deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta di beni immobiliari e mobiliari, e su tutte le materia di cui all'Art. 4, non rimesse per legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- deliberare e concedere avalli, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- conferire procure, sia generali che speciali, determinando poteri ed attribuzione dei procuratori così nominati, i quali potranno essere anche non soci, e nominare il Direttore Generale determinandone le funzioni, i compensi ed i poteri rappresentativi;
- assumere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni e deliberare sull'entità del medesimo in relazione alle esigenze aziendali e nel rispetto delle norme di legge;
- mantenere gli opportuni contatti con i sindacati di categoria per ogni questione attinente i rapporti di lavoro con i soci lavoratori;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- designare i soci che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi e delle società a cui la Cooperativa aderisce;
- autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, rinunce, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti bancari od intimati, costituire pegni o cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
- deliberare l'istituzione di succursali, agenzie, rappresentanze o filiali;
- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'Art. 4 del presente Statuto;
- determinare, nel rispetto della legge, il tasso di remunerazione del prestito sociale e le sue variazioni in corso d'anno;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi transazioni e compromessi, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea dei soci;
- deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico la cui direzione è affidata alla Cooperativa.
- Nomina il Direttore Generale e fissa i relativi compensi, nel rispetto delle norme di legge;

Il Consiglio delibera inoltre su qualsiasi altro argomento riguardante la gestione della Cooperativa che non sia riservato all'Assemblea. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 Codice Civile.

Art. 43 - "presidente"

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale e perciò autorizzato a compiere tutti gli atti previsti al precedente art.42, in particolare a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere.

Bozzo *Jo-hel*
Fiducia *Bruno*
Grado *Jo-ke*

Salvatore

Il Presidente potrà altresì nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Prevvia autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione può delegare a terzi i propri poteri, in tutto od in parte.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente, se nominato. Qualora il Consiglio d'Amministrazione proceda alla nomina di uno o più consiglieri delegati, nei limiti dei poteri ad essi delegati potrà essere conferita a costoro la rappresentanza e la firma sociale.

Spetta al Presidente convocare, presiedere e coordinare le funzioni e gli organismi aziendali interni di espressione sociale deputati ad avere funzioni consultive per il consiglio d'amministrazione secondo quanto previsto da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

Art.43 bis - "Direttore Generale"

Il direttore generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, in possesso di titolo di studio: Laurea Magistrale/Specialistica in Giurisprudenza; Laurea Magistrale/Specialistica Scienze economiche finanziarie. L'incarico è conferito dal consiglio di amministrazione, ed è regolato con contratto di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato. Può essere revocato solo per giustificato motivo. Spettano al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della cooperativa, nonché i compiti attribuiti ai dirigenti generali delle amministrazioni statali, in quanto compatibili, qui di seguito richiamati:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;
- b) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione del fabbisogno di personale;
- c) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio di Amministrazione e attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- d) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- e) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
- f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure disciplinari previste;
- f) promuove e resiste alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
- g) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono *ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- l) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
- m) ha potere di firma su tutti gli atti di competenza;
- n) opera sui conti correnti bancari/postali della cooperativa con la sola sua firma;

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 44 - "collegio sindacale"

Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti di legge, determinandone la retribuzione annua.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori, notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazione con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. I sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito di prevalenza mutualistica. Al Collegio sindacale possono essere affidate anche le funzioni dell'Organismo di vigilanza, ex art 6 Dlgs 231/2001 e successive modifiche.

Art. 45 – "revisione legale dei conti"

Qualora obbligatorio, anche ai sensi del D.lgs 155/2006, o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà un revisore dei conti o da una società di revisione legale ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. L'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le funzioni previste dalla legge.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 46 – "clausola compromissoria"

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico, verrà deferita alla decisione di un Arbitro nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura. Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla complessità della controversia, può nominare tre arbitri costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla nomina del Presidente del Collegio. Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo rituale. La decisione verrà presa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di Procedura Civile.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Motuso Francesco
Fidre Bruno
Caruso Lorenzo

Chiodo

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 47 – “scioglimento”

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545- duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 36, terzo comma, dello statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa, scegliendoli preferibilmente fra i soci;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 48 – “devoluzione patrimoniale”

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo della devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati nonché l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata. In difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Art. 49 – “clausole mutualistiche”

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 – “disposizioni finali”

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

Le disposizioni, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Per le finalità di cui al presente statuto e per qualsiasi incombenza di legge il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Ai sensi dell'articolo 447 bis codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra i soci e la cooperativa, al di fuori dell'arbitrato, il foro competente è quello del Tribunale di Gela.

I soci dichiarano di accettare e si vincolano al rispetto del presente statuto e dei regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione ed espressamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i soci dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute dall'art. all'art.50, e in fede si sottoscrivono.

Roberto Troncello

Fiducia Bruno

Corrado Corica

Roberto Troncello

